



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale concernente i sussidi comunali in favore delle associazioni riconosciute

(del 21 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
visto il messaggio municipale n. 28/2009 del 16 novembre 2009,

d e c r e t a

- Scopo** **Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'erogazione da parte del Municipio di sussidi comunali in favore delle associazioni riconosciute.
- Definizione** **Art. 2** Sono considerate associazioni riconosciute ai sensi del presente regolamento tutti i gruppi e società che promuovono attività sportive, culturali, ricreative e/o turistiche il cui interesse pubblico è riconosciuto dal Municipio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- Riconoscimento
a) condizioni** **Art. 3** Può ottenere il riconoscimento comunale ai sensi del presente regolamento ogni gruppo o associazione che non persegue scopo di lucro. Per il riconoscimento vengono tenuti in considerazione i seguenti requisiti del richiedente:
- a) ha la sede e svolge la sua attività prevalentemente a Morbio Inferiore;
 - b) ha quale territorio di riferimento il Comune di Morbio Inferiore;
 - c) conta tra i propri membri un numero importante di soci attivi domiciliati a Morbio Inferiore;
 - d) svolge una importante attività di formazione, in particolare a favore dei giovani;
 - e) è affiliata ad una federazione a livello cantonale o nazionale;
 - f) contribuisce in modo sensibile alla socializzazione ed alla promozione dell'immagine del Comune in campo sportivo, culturale o turistico.
- b) domanda** **Art. 4** ¹La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Municipio unitamente ai seguenti documenti:
- a) copia dello statuto dell'associazione;
 - b) designazione del presidente o della persona responsabile dell'attività;

c) consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso e dell'anno successivo;

d) documentazione e dati comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.

²Eventuali documenti o informazioni supplementari potranno essere richiesti dal Municipio in ogni momento.

c) **decisione** **Art. 5** ¹La decisione in merito al riconoscimento è di competenza del Municipio che valuta la domanda in funzione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, del genere di attività svolta dall'associazione e del suo effettivo interesse pubblico.

²La decisione è presa entro due mesi dalla presentazione della domanda e l'eventuale riconoscimento dà diritto ad un sussidio a partire dal successivo anno civile.

d) **conseguenze** **Art. 6** ¹In generale, l'associazione riconosciuta si impegna a proseguire la propria attività in modo da continuare ad adempiere, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 3.

²Inoltre si impegna a fornire annualmente al Municipio, entro la fine del mese di ottobre, i dati finanziari relativi alla propria attività (conti preventivi e consuntivi) e ad aggiornare annualmente i dati relativi ai soci attivi ed alla loro provenienza.

e) **revoca** **Art. 7** ¹Qualora ritenesse che non siano più adempiute le condizioni necessarie o non siano rispettati gli obblighi di informazione, il Municipio ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

²La revoca deve essere immediatamente comunicata all'associazione e decorre dall'inizio dell'anno civile successivo.

Finanziamento **Art. 8** ¹Il finanziamento dei sussidi elargiti sulla base del presente regolamento avviene tramite la concessione di un apposito credito a preventivo da parte del Consiglio comunale.

Assegnazione dei sussidi **Art. 9** Nell'assegnazione dei sussidi alle associazioni riconosciute il Municipio terrà conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei soci attivi domiciliati a Morbio Inferiore;
- b) importanza attribuita dall'associazione all'attività di formazione del settore giovanile;
- c) importanza dei costi legati alla specifica attività svolta;
- d) altre possibilità di finanziamento (tasse sociali, sponsor, ecc.);
- e) importanza dell'attività svolta per la promozione dell'immagine del Comune;
- f) servizi di pubblica utilità svolti dall'associazione;
- g) altre forme di sostegno indiretto già garantite dal Comune a favore dell'associazione, come ad esempio la messa a disposizione di infrastrutture e materiale;
- h) disponibilità finanziaria.

Comunicazione **Art. 10** ¹Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno il Municipio comunica

dell'ammontare dei contributi annuali	alle associazioni riconosciute l'importo del sussidio loro assegnato per l'anno in corso. Il versamento del sussidio avviene di regola entro la fine del mese di marzo
Sussidi straordinari a) associazioni riconosciute	<p>Art. 11 ¹ Su richiesta motivata da parte di una società riconosciuta, il Municipio può concedere un sussidio straordinario per il finanziamento di investimenti in infrastrutture o attrezzature, oppure per altre circostanze particolari quali grandi manifestazioni, competizioni di alto livello o manifestazioni sportive o culturali per sottolineare ricorrenze giubilari.</p> <p>² Un sussidio straordinario non può entrare in considerazione per il rinnovo della normale attrezzatura necessaria per l'esercizio dell'attività, per il quale l'associazione dovrà prevedere nella sua gestione corrente adeguati accantonamenti.</p>
b) associazioni non riconosciute	Art. 12 Alle associazioni che, pur non adempiendo ai criteri per il riconoscimento, svolgono una attività a favore della popolazione di Morbio Inferiore meritevole di un sostegno finanziario, il Municipio può attribuire dei sussidi straordinari fino ad un massimo di Fr. 1'000.-- per associazione e per anno civile.
Ricorsi	Art. 13 Contro le decisioni del Municipio riguardanti l'applicazione del presente regolamento è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
Entrata in vigore	Art. 14 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della competente autorità cantonale. È nel contempo abrogato il regolamento comunale concernente i sussidi comunali in favore di associazioni o manifestazioni del 12 gennaio 2004.

Per il Consiglio comunale
Il Presidente **Il Segretario**
Riccardo Valsangiacomo Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 15 febbraio 2010.

Testo aggiornato al 19 febbraio 2010.